

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

L. Axxx/SKY Spa

(LAZIO 538/2018)

IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del 16.12.2009 e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”;

VISTA l’istanza dell’utente presentata in data 2.5.2018;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante.

L’istante, ha lamentato l’attivazione di servizi non richiesti, essendo diventato intestatario di contratto Home Pack, nonostante non avesse mai sottoscritto alcunché, con conseguente indebita fatturazione.

Per tali ragioni, nell’istanza di definizione ha richiesto:

- Lo storno delle fatture emesse da luglio 2017 (Sky preleva euro 52,00, in cui rientrano 15,00 euro per Fastweb) con la conseguenziale restituzione di euro 15,00 dal mese di luglio ad oggi,
- L’indennizzo delibera 73/11/CONS art. 8, euro 5,00 al giorno per 300 gg,
- Le spese di procedura.

A supporto delle proprie pretese l’istante ha prodotto: reclamo/disdetta contratto indirizzato a Sky del 17/07/2017 con relativa raccomanda a/r del 21/07/2017.

2. La posizione dell'operatore Fastweb

L'operatore Fastweb S.p.A., nelle memorie prodotte ha contestato quanto affermato nella propria istanza dall'utente ed ha rappresentato che lo stesso avrebbe aderito all'offerta Home Pack il 07/12/2016. Nell'attivazione della linea, Fastweb avrebbe riscontrato dei problemi, tuttavia l'iscrizione sarebbe stata perfezionata il 07/02/2017. Fastweb ha precisato che in base alle condizioni generali di contratto, ha a disposizione di 60 gg per provvedere all'attivazione, dall'adesione alla proposta di abbonamento, che è avvenuta con solo 10 gg di ritardo.

Tuttavia, in data 4/2/2019, l'utente in sede di definizione ha raggiunto un accordo transattivo con il gestore Fastweb.

Per tale ragione le richieste formulate dalla parte istante nei confronti di Fastweb non possono essere accolte stante la cessata materia del contendere.

3. La posizione di Sky

La società Sky Italia ha depositato una memoria il 22/08/2018.

4. Motivi della decisione

Si deve, altresì, dichiarare cessata la materia del contendere con contestuale estromissione dal presente procedimento per l'operatore Fastweb, essendo intervenuto un accordo tra l'istante e l'operatore, giusto verbale di udienza del giorno 04/02/2019 presso il Corecom Lazio.

Indennizzo per attivazione di servizi non richiesti.

Ai fini della trattazione della controversia, è opportuno premettere che l'offerta "Homepack" consiste in un pacchetto offerto da Sky e Fastweb che permette di usufruire dei servizi proposti da entrambi gli operatori, in particolare i servizi televisivi di Sky e quelli telefonici e di connessione alla rete di Fastweb, in base al quale ciascuna società fattura distintamente gli importi relativi ai propri servizi, fermo restando l'invio di un documento di riepilogo in cui sono riportati gli importi fatturati.

In altre parole, ciascuna società provvede a fatturare distintamente gli importi relativi ai propri servizi, fermo restando l'invio di un unico documento di riepilogo in cui sono riportati gli importi fatturati da ciascun operatore. Per il pagamento relativo ai due contratti viene effettuato un unico addebito dell'importo totale comprensivo dei canoni per i servizi televisivi e telefonici.

Nel merito, l'istante lamenta l'illegittima attivazione di servizi non richiesti. La domanda viene accolta per la seguente ragione. Si richiama il principio più volte affermato nella consolidata giurisprudenza di legittimità (CASS. SS.UU. n. 13533 del 30 ottobre 2001, CASS. 9 febbraio 2004 n. 2387, 26 gennaio 2007 n. 1743, 19 aprile 2007 n. 9351, 11 novembre 2008 n. 26953 e, da ultimo, 3 luglio 2009 n. 15677, CASS. II 20 gennaio 2010 n. 936), secondo il quale il creditore che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento o che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile (ex Art. 1218 Cod. Civ), ovvero da cause specifiche di esclusione della responsabilità previste dal contratto, dalle Condizioni Generali di contratto o dalla Carta Servizi.

Le richieste formulate dall'Istante, pertanto, devono essere valutate e considerate in base ai principi illustrati.

Dagli atti risulta che il servizio non richiesto sarebbe stato attivato da Fastweb in data 17.2.2017 e disdettato dall'utente in data 17.7.2017.

Con Fastweb l'istante ha raggiunto un accordo in sede di udienza di definizione e, su quelle domande, alcuna decisione può essere assunta.

Non si rilevano per i fatti lamentati dall'utente responsabilità di SKY, se non per la sospensione del servizio dal 25.6.2018 al 5 luglio 2018 e per la quale spetta all'utente la somma di € 82,50 oltre interessi dalla domanda.

Spese di procedura.

Infine, per quanto concerne le spese di procedura, appare equo liquidare in favore della parte istante, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del Regolamento adottato con delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, l'importo di euro 50,00 (cinquanta/00) da porsi a carico di Sky, tenuto conto del comportamento complessivamente tenuto dalle parti, dalle difese svolte e dell'assenza del gestore all'esperimento per il tentativo di conciliazione.

Pertanto, per le motivazioni in premessa,

DETERMINA

1. Accoglie parzialmente l'istanza di L. Axxx nei confronti della società Wind Spa.
2. La società SKY ITALIA Spa è tenuta a pagare in favore dell'istante, oltre alla somma di euro 50,00 (cinquanta/00) per le spese di procedura, l'importo, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data dell'istanza di definizione di complessivi Euro 82,50 (ottantadue/50).
3. La società SKY Spa è tenuta, altresì, a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.
4. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
5. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.
6. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it).

Roma, 31/01/2022

Il Dirigente
Roberto Rizzi

F.TO